

AVV. GIOVANNI WOODY FIORINI
VIA LIBERTA' N. 183 B -- 80055 PORTICI (NA)
TEL: 081/421700 CELL. 346/5942308
Pec: giovanniwoodyfiorini@avvocatinapoli.legalmail.it

ILL.MO TRIBUNALE DI NAPOLI
RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA PIANO DEL
CONSUMATORE EX LEGGE N. 3/2012

PER

i sigg.ri [REDACTED]
[REDACTED] tutti residenti in
Napoli alla [REDACTED] rappresentati e difesi dall'avv.to Giovanni
Woody Fiorini, CF. FRNGNN81H08F839L, con studio in Portici (NA) alla Via Libert 
183 bis, i quali dichiarano, ai sensi e per gli effetti della Legge n  80/2005 e successive
modificazioni, di voler ricevere le comunicazioni giudiziarie al seguente al seguente
indirizzo di posta elettronica pec: giovanniwoodyfiorini@avvocatinapoli.legalmail.it

PREMESSO

- A) che i signori [REDACTED]
[REDACTED] e la signora [REDACTED]
[REDACTED] coniugi;
- B) che gli stessi versando in una situazione di sovraindebitamento,
depositavano in data 24.06.2021 presso il Competente Organismo di
Composizione della Crisi presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Napoli, istanza per la nomina di un professionista ai sensi dell'art. 15, comma 9,
L. n. 3/2012;
- C) che in data 28.06.2021 la gi  menzionata istanza veniva accolta e

contestualmente nominati quali professionisti delegati l'avv. Maria Castellano, nata a Napoli il 27.06.1969 C.F. CSTMRA69H67F839N, iscritta all'Albo degli Avvocati di Napoli con studio in Napoli, alla Via G. Orsini n. 42, pec: maria.castellano@avvocatinapoli.legalmail.it e l'avv. Daniela Russo nata a Napoli il 19.01.1978 C.F. RSSDNL78A59F839Q con studio in Napoli, alla Via A. Diaz n. 8, pec: danielarusso@avvocatinapoli.legalmail.it quali esperti con funzioni di OCC;

- D) che in data 27.01.2022 lo scrivente legale presentava, Proposta di Piano del Consumatore ex art. 7 comma 1 bis L. 3/2012 relativa alla situazione di sovraindebitamento di cui sopra (in atti) sottoponendola ai delegati professionisti dell'Organismo di Composizione della Crisi;
- E) che i ricorrenti, quali debitori in stato di crisi da sovraindebitamento, intendevano avvalersi della procedura di composizione della crisi prevista dalla legge 3/2012 per formulare, una proposta di piano del consumatore ai sensi della predetta legge;
- F) che lo scrivente Avv. Giovanni Woody Fiorini, al fine di sostenere il diritto legittimo dei consumatori ad accedere alle opportunità previste dalla Legge 3/2012, e nel contempo non incrementare la debitoria dei Clienti, rinunciava ad ogni compenso in tal senso, anche in fase di prededuzione.

SULL'AMMISSIBILITA' ALLA PROCEDURA

Nel caso di specie sussistono i presupposti di ammissibilità, soggettivo e oggettivo, richiesti per l'applicazione della disciplina di cui alla legge 3/2012. Infatti, i ricorrenti non sono soggetti fallibili, avendo assunto obbligazioni in qualità di consumatori. Inoltre, ai sensi dell'art. 7, c. 2, l. 3/2012, i ricorrenti non sono soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla l. 3/2012, non hanno mai beneficiato di provvedimenti di composizione della crisi, ed

hanno fornito ed intende fornire tutta la documentazione idonea a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale. Nel caso di specie, i ricorrenti si trovavano in stato di sovraindebitamento per aver contratto debiti per far fronte all'improvvisa perdita di lavoro della sig.ra ████████ e per affrontare la sua complessa situazione medica, che ha visto l'istante in grande difficoltà negli ultimi anni. Il progetto di riparto è riassunto nella relazione a firma degli avvocati Maria Castellano e Daniela Russo nominati per la procedura. Queste Professioniste hanno ritenuto il piano fattibile, oltre che conveniente.

ANCORA SUI PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 7 L. 3/2012

Il Piano del Consumatore con progetto di riparto stilato dalle professioniste delegate dall'Organismo di Composizione incaricato è pienamente in armonia con quanto stabilito dalla legge 3/2012 ed è migliorativo rispetto a qualsivoglia ulteriore ipotesi liquidatorie stante l'incapienza dei consumatori e l'assenza di patrimonio immobiliare e/o mobiliare.

Tra la mancata approvazione da parte dell'On.le Giudice della proposta ritenuta sostenibile dai professionisti delegati, pregiudicherebbe per il resto dell'esistenza i ricorrenti rispetto alla possibilità di "rifarsi una vita" in quanto impossibilitati di fatto a sostenere la debitoria e dunque a riprendere le redini della propria situazione economica anche in considerazione dell'impossibilità di accedere a qualunque forma di credito "legale".

Si pone l'attenzione dell'Ill.mo Tribunale adito che la Legge 3/2012 (che recepisce le Direttive comunitarie in materia di "*Insolvency*") si inserisce in un'ottica di contrasto all'illegalità nonché di tutela del cittadino consumatore ritenuto meritevole. Il tutto al fine di evitare che lo stesso, pressato da debiti

e da contingenze, estromesso dal sistema creditizio, possa rivolgersi a forme di credito "illegittime" (usura) o peggio ancora, convintosi di non avere alcuna tutela, possa addirittura arrivare a soluzioni "estreme" delle quali purtroppo non mancano esempi anche in un recente passato (anche per questo la predetta normativa viene anche chiamata Legge *Salva-Suicidi*).

Va da sé che la meritevolezza dei ricorrenti non è stata mai messa in discussione né dal competente OCC che ha ritenuto, accogliendo l'Istanza depositata, di nominare gli esperti delegati né tantomeno da quest'ultime in fase di preparazione del Piano.

Nello specifico, il Piano del Consumatore approntato, in relazione a quanto prescritto dall'art. 7 L. 3/2012 (...omissis... avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni...), appare nettamente più conveniente rispetto all'ipotesi liquidatoria (...omissis... in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione...) che nel caso in questione è nulla.

Difatti i debitori si sono impegnati a corrispondere una cifra pari ad euro [REDACTED] [REDACTED] a definizione globale della sua debitoria costituita da soli debiti chirografari verso finanziarie, del valore complessivo di euro [REDACTED] ipotizzando un impegno di euro [REDACTED] mese e considerata la nuova debitoria stralciata pari ad euro [REDACTED] il debito potrebbe essere estinto in 56 rate pari a 4 anni e 5 mesi.

In assenza di omologazione della proposta di piano si ribadisce, gli istanti NON AVREBBERO PIU' LA POSSIBILITA' DI ALCUNA RIPRESA, DI RECUPERO DELLA PROPRIA DIGNITA', NONCHE DI REINSERIMENTO NELLA SOCIETA'. Non appare quindi ravvisabile un interesse pubblico idoneo a costituire logico e razionale fondamento della pretesa di applicare delle soluzioni poste dall'ordinamento a tutela del consumatore, ma che in realtà risultano essere svantaggio del medesimo ed addirittura peggiorative.

Per tutto quanto sopra premesso, con il presente atto i sig.rrri ~~_____~~
come sopra rappresentati e difesi, con riserva di variare, aggiungere e meglio
chiarire, nonché di proporre occorrendo, ogni opportuna istanza a propria tutela,

RICORRONO

affinché l'Ill.mo Tribunale adito, esperiti gli adempimenti di rito, Vòglia
disporre l'apertura della procedura di Piano del Consumatore fissando la relativa
Udienza disponendo altresì la convocazione dei creditori per la loro audizione al
fine di procedere alla eventuale omologazione del Piano proposto dai debitori.

Si assicura piena disponibilità dei ricorrenti ad effettuare modifiche e/o
integrazioni al contenuto del Piano del Consumatore a seguito di eventuali
osservazioni promosse dai Creditori e ritenute meritevoli di accoglimento da
parte dell'Ill.mo Giudice adito.

Ai sensi dell'art. 9 della Legge 488/1999 e successive modificazioni ed ai fini
dell'applicazione del "contributo unificato" si dichiara che al presente ricorso si
applica il pagamento del contributo unificato di € 98,00.

Con salvezza di ogni altro diritto in generale.

Napoli, 14.03.2022

Avv. Giovanni Woody Fiorini